

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA -NAPOLI

RICORSO

Per la Società Agricola Asceaagriexperience S.r.l. (P.Iva 05668540650), con sede in Ascea (SA) in Via Parco Venere n. 1, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Sig. Alessandro D'Angiolillo (C.F. DNGSFN93R08L628V), rappresentata e difesa - giusta procura in calce - dall'Avv. Vincenza GENTILCORE (C.F.GNTVCN76B47G227Z - fax 0899355090 - [avv.vincenzagentilcore@pec.it](mailto:avv.vincenzagentilcore@pec.it)), con il quale elettivamente domicilia in Salerno in Via dei Principati n. 39; contro la Regione Campania, in persona del Presidente p.t.; e nei confronti della Società Agricola Forgiione S.r.l. (P.I. 02959620648), ultima graduata nell'elenco di cui all'Allegato A) *"Domande ammissibili e già finanziate"* del D.R.D. n. 262/2021 e nei confronti del Sig. Angelo Caruso (C.F. CRSNGL80D14C245D) e Rita De Luca (DLCRTI87C42A509G), ultimi graduati nell'elenco di cui all'Allegato B) *"Domande ammissibili e finanziabili"* del D.R.D. n. 262/2021

**avverso e per l'annullamento- previa sospensione -**

a - del D.R.D. n. n. 262 dell'1.09.2021, a firma del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, con il quale è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con precedente D.R.D. n. 157 del 3.08.2021 - Progetto Integrato

Giovani – Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1., nella parte in cui ha inserito la società ricorrente nell'elenco di cui all'Allegato C) *“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”*, con punti n. 73;

**b** – del provvedimento prot. n. 0427806 del 26.08.2021, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Direttore dell'UOD - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, con il quale è stato comunicato l'esito del riesame e, quindi, la espugnazione della domanda di sostegno (ID 84250158197) della Società ricorrente dall'elenco delle domande ammissibili e già finanziate all'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, con conseguente revoca della DICA prot. n. 214427 del 5.05.2020 ed il recupero delle somme già percepite;

**c** – del verbale di riesame del 9.08.2021, con il quale la Commissione ha rideterminato il punteggio attribuito alla ricorrente, decurtando n. 12 punti, di cui n. 10 punti per il criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale) e n. 2 punti per il criterio di selezione n. 6 (adesione al PAI);

**d** – del provvedimento prot. n. 210442 del 19.04.2021, con il quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, l'esito dei controlli delle attività di verifica;

- e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 305 del 4.12.2020, rettificato con D.R.D. n. 328 dell'11.12.2020, di nomina di apposita commissione centrale per la verifica e controllo della coerenza tra fascicolo aziendale, BPOL, relazione di accompagnamento al BPOL, nonché del valore della produzione standard calcolato con l'applicativo Class Ce Lite, su un campione delle domande inserite con il DRD n. 157/202020 tra le domande finanziabili con punteggio fino a 75;
- f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 10 del 19.01.2021 di prosecuzione delle attività di verifica;
- g – ove e per quanto occorra, della nota della Direzione Generale n. 27879 del 19.01.2021, con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle attività di verifica svolte dalla Commissione Centrale;
- h – ove e per quanto occorra, della nota dell'ADG prot. n. 0201561 del 14.04.2021, con la quale sono state dettate le attività da svolgere a seguito delle irregolarità riscontrate dalla Commissione Centrale;
- i - della Circolare Esplicativa prot. n. 0215079 del 3.04.2019, ove intesa ad apportare modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020;
- l – di tutti gli atti istruttori di contenuto ed estremi non conosciuti;
- m – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

**nonché per l'accertamento**

- del diritto della ricorrente all'attribuzione dei 12 punti negati per i criteri di selezione di cui all'art. 11 del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani, dei quali 10 punti per il criterio n. 3 (targeting settoriale) e 2 punti per il criterio n. 6 (Adesione al Piano Assicurativo Agricolo o ai fondi di mutualizzazione);
- per l'effetto, del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di 85 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile nell'elenco delle domande ammesse e già finanziate, approvato con D.R.D. n. 127 del 20.04.2020;

**PER LA CONDANNA EX ART. 34 COMMA 1 LETT. C) C.P.A.**

della Regione Campania ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio e, per l'effetto, a rettificare la Graduatoria Regionale Definitiva, come approvata da ultimo con D.R.D. n. 262 dell'01.09.2021 nei termini e nei modi richiesti.

**FATTO**

**1** – La Regione Campania, con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (in B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), ha approvato, nell'ambito del PSR Campania 2014/2020, il bando per l'attuazione del Progetto Integrato Giovani, che consente agli agricoltori (under 40) l'accesso semplificato a due tipologie di intervento (6.1.1 e 4.1.2) per ricevere assieme al premio di investimento anche il sostegno finanziario necessario per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Aziendale (**Doc. n. 1**)

Il Progetto Integrato Giovani, in particolare, ha previsto la erogazione di due misure cumulative di sostegno:

- un contributo finanziario, pari al 90% della spesa ammessa al finanziamento, per la realizzazione degli **investimenti** previsti dal piano di miglioramento aziendale (misura 4.1.2.);
- un **premio di insediamento** nelle macroaree c) e d) pari ad € 50.000,00 (misura 6.1.1.).

Per quanto di interesse, il Bando (art. 11) ha stabilito che la valutazione delle domande sarebbe avvenuta sulla griglia di parametri riferiti, tra gli altri, al Targeting settoriale (critério n. 3) e all'adesione al PAI (critério n. 6).

2 – La Società AsceaAgriexperience, esercente attività di coltivazione di frutti oleosi e castanicoli nonché di diversi seminativi, ha presentato domanda di partecipazione (prot. n. 84250158197) per l'accesso al "premio di insediamento" di € 50.000,00 (misura 6.1.1.) e per la erogazione di un contributo di € 172.742,25 (misura 4.1.2), a sostegno di un piano di investimenti, da realizzare in Ascea, in provincia di Salerno (**Doc. n. 2 e 3**).

La ricorrente, come richiesto dalla *lex specialis*, ha allegato alla domanda di sostegno la scheda di autovalutazione con l'attribuzione di **n. 85 punti** (**Doc. n. 4**), nonché manifestazione di interesse di adesione al PAI n. 80925620124 (**Doc. n. 5**), per l'attribuzione del punteggio di cui al critério n. 6.

3 – La Regione Campania, all'esito della valutazione delle domande, ha approvato, con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, la graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno, in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n.

35 con **85 punti** (corrispondenti alla scheda di autovalutazione prodotta), per un contributo di € 114.216,82 (misura 4.1.2.) ed il premio d'insediamento di € 50.000,00 (misura 6.1.1.) (**Doc. n. 6**).

Tale punteggio non ha subito alcuna modifica a seguito dell'attività di controllo e verifica delle domande ammesse, risultando confermata la valutazione già espressa dalla Commissione anche nel successivo decreto di rettifica della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno (D.R.D. n. 35 del 3.02.2020), in cui la ricorrente risulta sempre collocata nella posizione n. 35 con punti 85 (**Doc. n. 7**).

Tale punteggio è stato poi recepito nell'elenco accorpato di cui al D.D. n. 28 del 3.02.2020, in cui la Società AsceaAgriexperience occupa la posizione n. 163 con punti 85 (**Doc. n. 8**).

In prosieguo, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 0141435 del 4.3.2020, ha disposto che i Dirigenti delle UOD territoriali, **in autotutela**, svolgessero un'**attività di revisione** di tutte le istanze ammissibili comprese tra la posizione **n. 1 e n. 332** di cui al D.R.D. n. 28/2020.

All'esito di tale **seconda revisione**, la ricorrente ha visto **confermato il proprio punteggio** e successivamente inserita nell'elenco delle domande di sostegno immediatamente finanziabili, approvato, all'esito della ulteriore attività di verifica e controllo, con D.R.D. n. 127 del 20.04.2020 (**Doc. n. 9**).

È seguita la concessione della DICA prot. n. 0214427 del 5.05.2020, con erogazione di un anticipo di € 57.108,41 a valere sulla Misura 4.1.2 ed un acconto di € 30.000,00 a valere sulla Misura 6.1.1, nonché l'approvazione della graduatoria definitiva, con successivo D.D. n. 157 del 3.08.2020 (**Doc. nn. 10 e 11**).

4 – Senonché, la Regione Campania, a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica che segnalava presunte irregolarità nelle attività di istruttoria delle domande di sostegno finanziabili ed, in particolare, una **discrasia** tra i dati di coltivazione contenuti nel Fascicolo Aziendale e i dati dichiarati nella domanda, nel Business Plan on line (BPOL), con riferimento anche alla **Produzione Standard**, ha provveduto a nominare, con D.R.D. n. 305 del 4.12.2020, come rettificato con D.R.D. n. 328 dell'11.12.2020, una apposta Commissione Centrale **finalizzata alla verifica e controllo della coerenza tra fascicolo aziendale, Bpol, nonché del valore della Produzione standard** su un campione di domande inserite con DRD n. 157/2020 tra le domande finanziabili con punteggio fino a 75.

Di tutta evidenza, il controllo disposto dall'A.d.G. è una verifica incentrata sulla coerenza dei dati della produzione standard rispetto a quelli riportati nel BPOL e non una nuova e completa rivalutazione delle domande ammesse, i cui punteggi sono stati già valutati e ricontrollati in sede di revisione in autotutela.

La Regione Campania, STP Salerno, per quanto di interesse, con nota pec del 19.04.2021 (prot. n. 210442), ha comunicato alla ricorrente che *“dal confronto fra i dati caricati al fascicolo aziendale, validato alla data di presentazione della domanda di sostegno, quelli del Bpol e relativa relazione di progetto, e alla luce dell’ulteriore verifica effettuata con il riscontro delle foto aeree, è emerso un disallineamento dei dati relativi alla produzione standard dell’azienda”(Doc. n. 12).*

Nel contempo, con la medesima nota, la Regione Campania ha altresì disposto, estendendo l’attività di controllo anche ai criteri di selezione di cui al bando attuativo, la rimodulazione del punteggio attribuito alla ricorrente nel modo che segue:

- ha decurtato punti 10 per il criterio 3 (targeting settoriale), in quanto l’olivo che rappresenta l’indirizzo produttivo valorizzato dal criterio, ha una superficie di soli ettari 01,45.60 (su una superficie totale di ha 5.17.65) e, quindi, non è prevalente;
- ha decurtato punti 2 per il criterio 6 (adesione al PAI), in quanto alla presentazione del PAI non è seguita la stipula del contratto assicurativo.

La ricorrente, quindi, con nota del 25.04.2021 e successiva integrazione del 3.05.2021, ha preliminarmente chiesto di acquisire gli elementi sulla cui base la P.A. ha registrato il contestato disallineamento e, poi, nel merito, ha controdedotto ai rilievi regionali di rimodulazione del punteggio, rilevando (Doc. nn. 13 e 14):

- quanto al criterio n. 3 (targeting settoriale) che l'attribuzione del punteggio, per espressa previsione della *lex specialis*, è basata sulle caratteristiche tecniche ed economiche del progetto incrociate con la localizzazione dell'impresa agricola; l'impresa è localizzata nella macro-area D ed il progetto si propone di valorizzare la filiera olivicola e l'olio rappresenta il fulcro, l'elemento centrale del progetto e come tale integra l'indirizzo produttivo valorizzato dal criterio, nonché la prevalenza della superficie destinata all'olivo;
- quanto al criterio n. 6 (adesione al PAI) che l'attribuzione del punteggio è ancorata alla sola richiesta di adesione al PAI, non avendo il bando di gara mai richiesto alcuna stipula effettiva della polizza assicurativa.

La Regione Campania, con verbale di riesame del 9.08.2021, recepito con provvedimento prot. n. 0427806 del 26.08.2021, ha riconosciuto, prima di tutto, la insussistenza del contestato disallineamento (come già verbalizzato in data 14.06.2021 - **Doc. n. 15**) e, poi, reiterato le ragioni afferenti la decurtazione del punteggio per i criteri di selezione 3 (10 punti) e 6 (2 punti), disponendo la **espugnazione** della domanda di sostegno della Società ricorrente dall'elenco delle domande ammissibili e già finanziate (Allegato A) all'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Allegato C), con punti 73, con conseguente revoca della DICA prot. n. 214427 del 5.05.2020 ed il recupero delle somme già percepite (**Doc. n. 16**).

È seguito, poi, il D.R.D. n. n. 262 dell'1.09.2021, a firma del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, con il

quale è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con precedente D.R.D. n. 157 del 3.08.2021, che ha ricognito la ricorrente nell'elenco di cui all'Allegato C) *“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”*, con punti n. 73 (**Doc. n. 17**).

5 - Ma gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione - per i seguenti

### **MOTIVI**

**I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – 3 E 12 E 21 SEPTIES L. N. 241/1990 – ART. 97 COST)**  
**– ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO ED ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO –**  
**DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA –**  
**ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

La Commissione, dopo aver superato la problematica afferente il disallineamento dei dati dell'AsceaAgriexperience, come attestato anche da precedente nota del 14.06.2021 (**si cfr. Doc. n. 15**), ha disposto, comunque, la riduzione del punteggio per il criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale) e per il criterio n. 6 (adesione al PAI), senza esternare le ragioni della diversa determinazione valutativa.

Ed invero, il punteggio attribuito alla ricorrente è il risultato di un primo giudizio di valutazione, sfociato nel DD n. 498/2020 (Punti 85 – posizione n. 35 graduatoria provinciale) e nel successivo DRD n. 28/2020 (punti 85 – posizione n. 163

dell'elenco accorpato), come rettificato a seguito di ulteriore verifica effettuata dai STP provinciali.

Tale punteggio è stato, poi, oggetto di un successivo **procedimento di revisione in autotutela**, attivato dalla Regione Campania, con nota prot. n. 0141435 del 4.3.2020 (*"revisione di tutte le istanze ammissibili comprese tra la posizione n. 1 e n. 332 di cui al D.R.D. n. 28/2020"*), che ha confermato la esattezza di giudizio ed il punteggio attribuito alla ricorrente, rendendola immediatamente finanziabile (DRD n. 127/2020).

Ora a fronte di ben tre giudizi di valutazione (favorevoli), la P.A., per negare ovvero ridurre il punteggio, era tenuta ad esternare (**motivazione rafforzata**) le ragioni per le quali i **medesimi elementi** avessero condotto, nell'ambito del nuovo riesame, a determinazioni diametralmente **opposte** alle precedenti.

**Ma tanto non è avvenuto.**

Con la ovvia conseguenza che gli atti impugnati risentono sicuramente di un grave deficit motivazionale, mancando la specificazione dell'iter logico seguito dalla P.A. per modificare, in presenza dei medesimi elementi (per il targeting settoriale, la superficie di olivo è sempre stata di Ha 1,45 su una SUA di Ha 5.24.22), i precedenti giudizi che, per ben tre volte, hanno condotto all'attribuzione di 85 punti, cui la Società AsceaAgriexperience ha sicuramente diritto, come presto si dirà.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – 3 E 12 E 21 SEPTIES L. N. 241/1990 – ART. 97 COST) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO ED ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Subito dopo, gli atti impugnati sono illegittimi anche per sviamento ed illogicità manifesta.

Il procedimento di revisione, in autotutela, per quanto già detto in fatto, doveva essere circoscritto al **solo** esame dei dati afferenti la **Produzione Standard**, essendo stati registrati dei disallineamenti (D.R.D. n. 305/2020).

Di contro, la Commissione Centrale, istituita per tale verifica, dopo aver superato il contestato disallineamento dei dati della ricorrente, ha arbitrariamente **esteso l'indagine** anche alla fase di **attribuzione del punteggio**, rimettendo in discussione dati ed elementi **già verificati** e **confermati** (a seguito di due valutazioni), pur di negare l'accesso all'aiuto.

Tale *modus operandi* è sicuramente sintomatico di un uso distorto del potere, che ha travalicato gli stessi limiti del sindacato di controllo, a cui l'azione amministrativa doveva necessariamente conformarsi.

Seguono tutti i vizi rubricati.

III – VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO

GIOVANI – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 DEL PSR CAMPANIA 2014 – 20203  
ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE  
NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – 3 E  
12 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO ED  
ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI  
ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE  
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il punteggio attribuito alla ricorrente, in sede di revisione, confluito, poi, nella Graduatoria Regionale Definitiva, rettificata con D.R.D. n. 262/2021, è sicuramente erroneo e va riformato.

Ma procediamo con ordine.

**3.1 - SUL CRITERIO 3 (10 PUNTI)**

La Regione Campania ha decurtato **n. 10 punti** per il criterio 3 "Targeting settoriale – Aziende con SAT prevalente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola", perché, a suo dire, la filiera valorizzata, nello specifico olivicola per Ha 1,45, non risulterebbe prevalente né gli investimenti previsti dal progetto sarebbero riferibili alla sola filiera olivicola.

**Ma limpido l'errore.**

**3.1.2 -** Il bando, al criterio 3, ha previsto che "l'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche tecnico-economiche del progetto incrociata con la localizzazione

dell'impresa agricola. Aziende con SAT prevalente ubicata ubicate nelle macroaree C o D con progetti in sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola”.

Per le aziende con **indirizzo produttivo misto**, la nota 5 del criterio in questione, ha altresì specificato che **“il punteggio potrà essere assegnato se l'intero investimento ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente”**.

La circolare n. 01215079 del 3.04.2019, richiamata dalla stessa Regione, ha **chiarito** il criterio di valutazione ed attribuzione del punteggio ovvero:

- *“verificare le caratteristiche tecnico ed economiche del progetto incrociata con la localizzazione dell'impresa: Aziende con SAT superiore al 50% ubicata nella macroarea D”;*
- *“il punteggio è assegnato solo se il progetto d'investimento riguarda la filiera valorizzata. Nel caso di **aziende miste** il punteggio può essere assegnato se la **filiera valorizzata è prevalente O** se, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata”.*

Tale Circolare ha differenziato le aziende non miste da quelle miste, prevedendo, nell'ambito di queste ultime, due ipotesi alternative (**O**):

- **la prima: “se la filiera valorizzata è prevalente”;**
- **la seconda: “se, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata”.**

Nella specie, trattasi prima di tutto di azienda localizzata nella **macroarea D**, con conseguente applicazione del criterio.

Poi, essendo una azienda mista ricorrono i requisiti di cui alla **prima ipotesi ovvero la filiera (olivicola) è prevalente rispetto al resto della SAU (in termini Tar Campania Napoli, ordinanza n. 666 del 14.04.2021)**.

La tabella che segue, estratta dal BPOL (**si cfr. Doc. n. 3**) ne è la conferma: **l'olivo costituisce sicuramente la superficie prevalente.**

## Piano di utilizzo SAU

Ripartizione colturale della SAU per anno. Nella colonna "Posizione" la voce "secondaria" identifica la SAU occupata da eventuali colture i avvicendamento o consociazione.

CATEGORIA: Frutta fresca - Altra frutta

| Descrizione   | Rotazione         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | VAR           |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| FICO          | Principale        | 0,12        | 0,12        | 0,12        | 0,12        | 0,12        | 0,00 %        |
| <b>TOTALE</b> | <b>Principale</b> | <b>0,12</b> | <b>0,12</b> | <b>0,12</b> | <b>0,12</b> | <b>0,12</b> | <b>0,00 %</b> |

CATEGORIA: Frutta in guscio

| Descrizione   | Rotazione         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | VAR           |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Altro (q.le)  | Principale        | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,00 %        |
| <b>TOTALE</b> | <b>Principale</b> | <b>0,15</b> | <b>0,15</b> | <b>0,15</b> | <b>0,15</b> | <b>0,15</b> | <b>0,00 %</b> |

CATEGORIA: Olive

| Descrizione   | Rotazione         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | VAR           |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| OLIVE DA OLIO | Principale        | 1,45        | 1,45        | 1,45        | 1,45        | 1,45        | 0,00 %        |
| <b>TOTALE</b> | <b>Principale</b> | <b>1,45</b> | <b>1,45</b> | <b>1,45</b> | <b>1,45</b> | <b>1,45</b> | <b>0,00 %</b> |

CATEGORIA: Ortive e Leguminose

| Descrizione         | Rotazione         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | VAR           |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| BROCCOLETTO DI RAPA | Secondario        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,00 %        |
| CICORIA             | Principale        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,00 %        |
| PATATE COMUNI       | Principale        | 0,89        | 0,89        | 0,89        | 0,89        | 0,89        | 0,00 %        |
| <b>TOTALE</b>       | <b>Principale</b> | <b>1,79</b> | <b>1,79</b> | <b>1,79</b> | <b>1,79</b> | <b>1,79</b> | <b>0,00 %</b> |
| <b>TOTALE</b>       | <b>Secondario</b> | <b>0,90</b> | <b>0,90</b> | <b>0,90</b> | <b>0,90</b> | <b>0,90</b> | <b>0,00 %</b> |

Il requisito previsto dal bando è, dunque, pienamente rispettato, occupando l'olivo una superficie di Ha 1,45, sicuramente maggiore rispetto alle superfici destinate ad

altre categorie (broccoletti Ha 0,90; Cicoria Ha 0,90; patate comuni Ha 0,89; fico Ha 0,12).

Segue la erroneità del rilievo opposto ed il conseguente diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 11 criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale).

**1.1.2** – Né vale replicare che l'olivo occuperebbe solo il 27% della SAU e, quindi, non sarebbe prevalente.

Sul punto un semplice calcolo matematico conferma la prevalenza dell'olivo:

- fico Ha 0,12 su Ha 5.24.02 = 2%;
- frutta in guscio Ha 0,15 su Ha 5.24.02 = 2%;
- **Olivo Ha 1,45 su Ha 5.24.02 = 27%;**
- Broccoletti Ha 0,90 su Ha 5.24.02 = 17%;
- Cicoria Ha 0,90 su Ha 5.24.02 = 17% (utilizza stessa superficie dei broccoletti, trattandosi di colture avvicendate);
- Patate Ha 0,89 su Ha 5.24.02 = 17%.

Per una percentuale totale di 65%, il restante 35% è destinato a pascolo e, quindi, non computabile nel piano di utilizzo della SAU, come da tabella che si è riportata.

Resta confermata la prevalenza dell'olivo e la erroneità del rilievo opposto dalla Regione Campania.

**3.1.3** – Priva di fondamento, poi, è l'ulteriore circostanza secondo cui dal piano dei

ricavi risulterebbe che su € 98.338,00 di ricavi totale, l'olivo contribuirebbe solo per € 10.752,00, la restante parte atterrebbe alle ortive e alla frutta.

Sul punto, si è già detto che il concetto di prevalenza, per l'assegnazione del relativo punteggio, deve orientarsi o sulla superficie utilizzata o sulla natura dell'investimento.

### *Tertium non datur.*

Di guisa che è sicuramente illogico oltre che arbitrario il rilievo della Regione Campania che sposta l'attenzione e, dunque, l'analisi del targeting settoriale, sul piano dei ricavi.

Seguono tutti i vizi rubricati.

**3.1.4** - Fermo quanto precede, nella specie, contrariamente da quanto assunto dalla P.A., anche il progetto di investimento è chiaramente orientato ad un indirizzo produttivo interamente riferito alla filiera olivicola (in termini di prevalenza).

La ricostruzione del fabbricato rurale è finalizzata sia alla prima lavorazione (al piano seminterrato) dei prodotti (olio, ortaggi sott'olio, olive sott'olio etc. etc..) che alla degustazione degli stessi (al piano superiore).

La stessa coltivazione del fico (per Ha 0,12) è diretta a produrre panettoni ed altri dolci all'olio di oliva (che sostituisce completamente il burro), con l'aggiunta del fico bianco del Cilento.

Il progetto tende a valorizzare l'olio di oliva biologico, elemento centrale ed

unificante dell'intero investimento, mentre gli altri prodotti hanno una rilevanza secondaria, da associare all'olio per esaltarne il gusto nell'ambito di una tradizione gastronomica culturale antica.

Anche le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto valorizzano in termini prevalenti la filiera olivicola.

**3.1.5** – Sotto tale ultimo profilo, non può trovare ingresso, per escludere l'applicazione del criterio n. 3, il rilievo che le attrezzature previste in progetto (atomizzatore, compostiera, forbici elettriche...) non sarebbero ad uso esclusivo dell'olivo.

È agevole replicare che:

- l'**atomizzatore** è una macchina agricola utilizzata per fare trattamenti antiparassitari, utilizzata in colture come frutteti a chioma come le viti e **l'olivo**;
- la **compostiera** utilizza residui vegetali di colture esauriti, come **rami potati** e triturati, erba di sfalcio e foglie;
- **le forbici elettriche**, poi, sono sicuramente indispensabili per la **potatura dell'olivo** e non per estirpare cicoria, broccoletti e patate.

Resta confermata la valorizzazione della filiera olivicola, anche sotto il profilo della natura delle attrezzature inserite nell'investimento.

Segue la illegittimità degli atti impugnati per erroneità del presupposto e di valutazione, carenza di istruttoria e motivazione, con conseguente diritto della ricorrente di vedersi **riattribuiti i 10 punti** per il targeting settoriale, a torto,

decurtati dalla P.A..

### **3.2 – SUL CRITERIO 6 (2 PUNTI)**

La Regione Campania, ancora, ha ridotto il punteggio anche per il criterio di selezione n. 6 (adesione al PAI) perché, a suo dire, dopo la mera adesione al PAI (Piano Assicurativo Individuale) non sarebbe seguita la stipula della polizza assicurativa.

LA P.A., richiamando la Circolare n. 0215079 del 3.04.2019, ha richiesto l'adesione effettiva al Pai e, quindi, la polizza assicurativa per l'anno 2018 (si cfr. pag. 14 del verbale di riesame del 9.08.2021 "... Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e, quindi, la polizza assicurativa 2018").

Ma, anche in tal caso, la Regione Campania è incorsa in un **clamoroso errore**.

**3.2.1 -** Il Tar Campania Napoli, sul punto e sulla corretta interpretazione del criterio in questione, si è già espresso, con recente decisione del 25.08.2021, statuendo quanto segue "*Ai sensi della prescrizione del bando attuativo, il richiedente doveva allegare alla domanda di sostegno l'istanza di adesione ad un piano assicurativo agricolo (o ad un fondo di mutualizzazione), da intendersi come **impegno vincolante** ad assicurare le produzioni vegetali o agricole di cui ha previsto la coltivazione con il progetto proposto per il finanziamento. La norma trova la sua ratio nell'esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano ottenuto il finanziamento regionale) dai possibili rischi connessi all'esercizio dell'agricoltura ed è destinata ad avere piena operatività soltanto nel momento in cui una determinata domanda di sostegno abbia effettivamente conseguito il contributo richiesto, e non già al momento anteriore della partecipazione alla selezione*".

Quanto alla Circolare, invece, che, a dire della Regione Campania avrebbe portata chiarificatrice del criterio in questione, il Tar Campania Napoli del pari ha statuito che “... la predetta circolare si pone come modificativa in parte qua della prescrizione del bando, che non poteva essere diversamente interpretata e/o altrimenti disattesa, ed a mente della quale il richiedente doveva allegare alla sua domanda di sostegno soltanto un’istanza di adesione al piano assicurativo agricolo (o al fondo di mutualizzazione) e, cioè, in termini concreti, un impegno vincolante ad assicurare le produzioni vegetali o agricole di cui era prevista la coltivazione con il progetto proposto” (in termini Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 5622 del 25.08.2021).

Ora non vi è alcun dubbio che l’attribuzione del punteggio alla ricorrente, in sede di valutazione, sia avvenuta correttamente, avendo la stessa prodotto, unitamente alla domanda di finanziamento, manifestazione di interesse per l’adesione al PAI (numero iscrizione al PAI 80925620124), per l’anno 2018.

Sotto tale profilo, la decurtazione è sicuramente arbitraria, avendo la P.A. preteso la effettiva produzione della polizza assicurativa, peraltro per l’anno 2018, sulla base di una circolare che, per espressa statuizione del Tar, non ha alcuna forza vincolante.

Segue la illegittima decurtazione del punteggio e l’arbitrarietà ed illogicità degli atti impugnati.

3.2.2 - Subito dopo, la ricorrente ha sicuramente diritto a vedersi riattribuiti i due punti per il criterio n. 6, atteso che:

- ha presentato richiesta di adesione al PAI per l’anno 2018 (si cfr. Doc. n. 5), come

richiesto dalla *lex specialis*;

- **ha rinnovato l'impegno** per gli anni successivi **2019 – 2020 – 2021** (**si cfr. Doc. n. 18**), nelle more della definizione della procedura di selezione (la graduatoria Unica Regionale è stata pubblicata in data 3..08.2020, quando il termine per assicurare il raccolto delle olive era già spirato al 30.06.2020; di guisa che l'impegno è stato rinnovato anche per l'anno 2021, anno in cui è stato avviato il procedimento di revoca che ha inibito qualsiasi ulteriore iniziativa della ricorrente, attesa la incertezza dell'esito);

- **ha garantito**, in ogni caso, con i rinnovi la **continuità del requisito in conformità alla lex specialis** e alla **successiva DICA** (art. 9 comma 1 lett. b) "...mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione nn. 5, 6, 7 e 8...").

Resta confermata la carenza assoluta dei presupposti per rimuovere un punteggio correttamente attribuito a monte, in virtù di un requisito posseduto senza soluzione di continuità della ricorrente.

**3.2.3** - Né vale sostenere che la mancata stipula della polizza integri la violazione degli impegni assunti, sotto il profilo del mantenimento del punteggio attribuito.

È agevole replicare che la rinnovazione dell'impegno ad aderire al PAI effettuata anche per gli anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto ha sicuramente garantito la continuità del requisito e, dunque il pieno rispetto anche dell'art. 17 del bando di selezione e dell'art. 10 della DICA.

**3.2.4** – Va da se che la mancata stipula della polizza assicurativa non poteva giammai rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio in fase di valutazione ed

ammissione a contributo, per espressa ed inequivoca disposizione della *lex specialis*. Ma al più avrebbe potuto rilevare in sede di esecuzione del rapporto (*jure privatorum*), mediante l'attivazione di un diverso procedimento (di contestazione e non di riduzione punteggio), previo contraddittorio con il privato ed assegnazione di un termine per provvedere, in conformità alle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o animali, che non mirano a sanzionare *sic et simpliciter* presunti comportamenti omissivi, ma diversamente a risolvere e premiare chi, con uno spirito di enorme sacrificio, investe in progetti agricoli, garantendo anche la crescita del Paese.

#### **IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – 3 E 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 – ART. 97 COST)**

**– ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO ED ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

La illegittima decurtazione di punteggio si è tradotta, infine, in una arbitraria revoca della Dica, in carenza dei presupposti di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e precisamente in carenza:

- di mutamento della situazione di fatto;
- di un interesse pubblico specifico;
- di un equo indennizzo, avendo la ricorrente avviato sulla base degli atti di ammissione a finanziamento ed erogazione dell'acconto, la ristrutturazione del

fabbricato agricolo (si cfr. Doc. 19).

\*\*\*

### SULLA PROVA DI RESISTENZA

La erronea decurtazione del punteggio si riverbera con effetti pregiudizievoli sulla collocazione della ricorrente nella Graduatoria Unica Regionale, come approvata da ultimo con DRD n. 262 dell'1.09.2021.

La corretta attribuzione del punteggio (ben 12 punti) ovvero anche la sola assegnazione del punteggio relativo al criterio n. 3 (10 punti) ovvero n. 6 (2 punti) consente alla ricorrente di raggiungere il punteggio originariamente attribuito 85 punti (73 + 12) ovvero il minore punteggio di 83 punti (73 + 10) ovvero 75 punti (73 + 2) e di collocarsi, nei primi due casi, nell'elenco di cui all'Allegato A) "*Domande ammesse e già finanziate*" ovvero, nell'ultimo caso, nell'elenco di cui all'Allegato B) "*domande ammissibili e finanziabili (fino a punti 73)*".

### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

È altrettanto evidente il *periculum in mora*.

La illegittima decurtazione di punteggio ha comportato la espugnazione della domanda di sostegno (ID 84250158197) della Società ricorrente dall'elenco delle domande ammissibili e già finanziate all'elenco delle domande ammissibili ma

non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, con conseguente revoca della DICA prot. n. 214427 del 5.05.2020 ed il recupero delle somme già percepite.

Il pregiudizio è irreversibile avendo la ricorrente ottenuto, a seguito della DICA, già il pagamento di un importo complessivo, a titolo di acconto, pari ad € 87.000,00, avviando il progetto imprenditoriale e di sviluppo aziendale, progetto ammissibile, meritevole e rilevante non solo per la crescita e la competitività della ricorrente, ma anche per l'importante e positivo impatto che potrebbe avere sul piano dell'interesse pubblico in termini di crescita, sviluppo ed ammodernamento.

**P.Q.M.**

Accogliersi il presente ricorso – previa sospensione - con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di €650,00.

Salerno - Napoli, 01.10.2021

**Avv. Vincenza GENTILCORE**